



Roma, 28 luglio 2014

Spettabile
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
Ufficio disciplina Risorse Scarse
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco
80143 Napoli
All'attenzione del responsabile del procedimento Ing. Francesco Bernabei

Inviata via PEC e mail ai seguenti indirizzi:

agcom@cert.agcom.it

f.bernabei@agcom.it

dir.numerazione@agcom.it,

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE MODIFICA ED
INTEGRAZIONE DEL PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
DI CUI ALLA DELIBERA N. 52/12/CIR E S.M.I.
(Allegato B alla delibera n. 62/14/CIR)**

Con riferimento all'oggetto, AIIP e gli Operatori scriventi intendono portare all'attenzione di codesta spettabile Autorità alcune criticità.

I commenti sono forniti in calce ai singoli punti.

Si chiede la riservatezza integrale del presente contributo poiché dallo stesso emerge la strategia commerciale e le soluzioni di *business* formulate dagli associati. Ci si riserva la produzione di una copia accessibile, a valle dell'audizione.

1. Dual IMSI

...

Si osserva che in abito UE sono già fissati prezzi massimi wholesale per il roaming, di talché non si ravvisa una particolare esigenza di agevolare l'accesso ad accordi di roaming alternativi con condizioni economiche più vantaggiose, utilizzando di volta in volta il numero IMSI più appropriato.

In ogni caso, come affermato da AGCOM va escluso che, a questi fini, possano essere



assegnati ulteriori archi di numerazione MNC a soggetti già assegnatari di almeno un numero MNC, tenuto conto da un lato dell'esiguità del numero di archi MNC (100) e dall'altro della numerosità dei numeri IMSI contenuti in ciascun MNC assegnato (10 miliardi).

Si coglie l'occasione per ricordare che il prezzo medio per la sola terminazione wholesale degli SMS in ambito nazionale è nettamente superiore (quasi doppio) al prezzo massimo wholesale degli SMS in roaming.

Si invita pertanto AGCOM - piuttosto che intervenire sul PNN per agevolare accordi di roaming già agevolati dal pertinente regolamento comunitario - ad intervenire per eliminare tale disparità di trattamento imponendo agli operatori di rete mobile nazionale di allineare le condizioni per i servizi wholesale nazionali (accesso e terminazione voce, SMS e dati) a quelle massime del corrispondente servizio wholesale (finale) in roaming, così come già disposto per le condizioni d'offerta retail (cfr. ad es da ultimo la del n. 371/13/CONS, col la quale Vodafone è stata diffidata a non applicare condizioni economiche più onerose rispetto a quelle massime fissate a livello comunitario per l'invio di sms in roaming, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della delibera n. 326/10/CONS).

2. Utilizzi del codice MNC

...

Si è contrari ad ulteriori assegnazioni di MNC ad operatori mobili “come strumento tecnico per attuare la differenziazione delle offerte commerciali sottoscritte dal cliente finale e delle differenti coperture radio predisposte e fornite da un operatore mobile ... e l'accesso ad una pluralità di accordi commerciali di roaming”.

Attesa l'esiguità della risorsa MNC¹, si sottolinea come assegnazioni plurime agli operatori mobili pregiudicherebbero di fatto la possibilità di assegnare diritti d'uso di MNC ad operatori virtuali - il cui sviluppo è prezioso alla competitività del mercato dei servizi mobili – e ad operatori non mobili per servizi fissi anche integrati, in applicazione dell'art. 29 del PNN.

L'accoglimento della proposta creerebbe una artificiale barriera d'accesso al mercato, un impedimento allo sviluppo di nuovi servizi integrati e, più in generale, pregiudicherebbe la competitività nella fornitura di servizi ai clienti finali, distorcendo la concorrenza in favore degli operatori mobili.

In via esemplificativa, l'uso di MNC è allo stato necessario ad assicurare l'interoperabilità con le reti mobili dei servizi di messaggistica offerti da operatori di

¹ Allo stato, secondo il file delle assegnazioni pubblicato sul sito del MISE ed aggiornato ad aprile 2014, dei 100 MNC disponibili 14 sono già assegnati.



rete fissa: il cliente dei servizi di messaggistica di un operatore di rete fissa privo di diritti d'uso di MNC non potrebbe ricevere messaggi dagli utenti delle reti mobili.

Infatti, le centrali di tutti gli operatori di rete mobile non sono allo stato in grado di dialogare in segnalazione per gli SMS con la rete fissa per i servizi di messaggistica salvo che quest'ultima non simuli nella segnalazione il comportamento della rete mobile, disponendo delle risorse di numerazione mobile a tal fine necessarie.

Assegnazioni plurime di MNC agli operatori mobili, limitando la già scarsa disponibilità di MNC, pregiudicherebbero la possibilità per gli operatori di rete fissa di sviluppare servizi di messaggistica in concorrenza con quelli forniti dagli operatori mobili (si pensi in particolare al mercato dei servizi di messaggistica di tipo A2P il cui mittente tipicamente non impiega un terminale mobile), a tutto vantaggio degli operatori di rete mobile che così ne evitano la concorrenza, e conseguente svantaggio degli utenti finali in termini tanto di scelta che di prezzo.

Vista la scarsità della risorsa, poiché le disposizioni vigenti prevedono la possibilità di assegnazione di MNC a soggetti di qualsiasi natura (art. 29, comma 6, del Piano di numerazione) che ne rappresentino adeguatamente la necessità, sarebbe opportuno che l'Autorità:

- i) escluda assegnazioni plurime nel Piano di numerazione e*
- ii) espliciti che diritti d'uso su MNC e su blocchi di 31 possano essere assegnati agli operatori di rete fissa per identificare nella interconnessione con gli operatori mobili i loro apparati di rete (SMSC, MSC, HLR) e per generare IMSI (MCC+MNC+MISDN) da associare alle proprie utenze di rete fissa a meri fini di segnalazione. Ciò, almeno in via provvisoria, sino a quando le reti mobili si saranno adeguate alla piena interoperabilità con le reti fisse per i servizi di messaggistica, poiché allo stato è indispensabile per assicurare la raggiungibilità di tutte le numerazioni da cui possono originare SMS e serve quindi a garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi.*

In ogni caso, attesa l'esiguità della risorsa MNC, e viste le esigenze esposte, si invita AGCOM a valutare la possibilità di richiedere un secondo MCC, ciò che raddoppierebbe le risorse MNC disponibili.

3. Estensione al distretto dell'uso di numeri geografici su reti mobili

...

Ci si oppone nettamente alla proposta.

Il suo accoglimento recherebbe un indebito vantaggio competitivo agli operatori mobili e comporterebbe il completo stravolgimento dell'attuale Piano di Numerazione per Servizi di cui all'Art. 2 della delibera n. 52/12/CIR, con la eliminazione di ogni distinzione tra numeri in decade 0, 3 e 5.



AIIP si è già a suo tempo opposta all'impiego dei numeri geografici su rete mobile, ottenendo in prima battuta, insieme a Telecom Italia, l'inibizione cautelare del servizio Vodafone casa, in seguito invece legittimato dalla delibera n. 415/07/CONS. Ad avviso degli scriventi tale delibera ha reso la disciplina dei diritti d'uso delle risorse di numerazione squilibrata in favore degli operatori di rete mobile².

Oggi, gli scriventi si oppongono fortemente all'ulteriore aggravio di tale situazione.

Si ritiene che il concetto di "home zone", definito dalla delibera n. 415/07/CONS come strettamente associato all'ubicazione del cliente (cosiddetto "domicilio"), debba essere mantenuto immutato in quanto senza tale limite non vi sarebbe nemmeno una offerta commerciale convergente fisso/mobile.

Infatti, il concetto "home zone" è l'unico elemento che consente di assimilare sul piano commerciale tali offerte, tecnicamente basate esclusivamente su rete mobile, ad offerte di rete fissa, così da motivare il ricorso all'uso delle numerazioni in decade 0.

Con l'eventuale estensione del concetto di "home zone" fuori dell'area limitata all'abitazione del cliente interessato, sino a ricomprendere tutto il distretto, l'uso della decade 0 anziché della decade 3 non sarebbe più coerente, poiché il servizio offerto sarebbe puramente e semplicemente un servizio mobile e non un servizio convergente.

La modifica proposta servirebbe dunque solo ad incentivare la sostituzione del traffico e degli accessi fissi con traffico ed accessi mobili (tramite l'uso a ciò meramente strumentale della numerazione fissa), specie con riguardo alla clientela residenziale e microbusiness.

Per questa via si finirebbe per indebolire definitivamente la rete fissa lasciando fuori qualsiasi possibilità di sviluppo e rilancio.

La sostituzione del traffico e degli accessi di rete fissa con traffico ed accessi di rete mobile causa infatti forti diseconomie di rete e scala per gli operatori di rete fissa, ostacolando la crescita e la risalita lungo la ladder of investments, e ostacolando e rallentando gli investimenti in NGA su rete fissa.

Si tratterebbe, dunque, di un intervento regolatorio molto dannoso e pericoloso per il sistema paese, e del tutto **in controtendenza rispetto al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale ed alle linee guida di rilancio e sviluppo della rete fissa e di tutti i futuri servizi ad essa associati proposte dal governo** (cfr. le intenzioni del governo nella bozza di decreto "sblocca Italia" a favore della fibra ottica).

La modifica proposta comporterebbe lo stravolgimento del Piano di Numerazione per Servizi di cui all'art.2 della delibera n. 52/12/CIR, sovvertendo la distinzione tra numeri in decade 0, 3 e 5.

² Mentre gli operatori mobili possono assegnare ai propri clienti di servizi convergenti risorse di numerazione geografica, gli operatori fissi non possono assegnare ai propri clienti di servizi convergenti numerazioni mobili.

Se gli operatori mobili potessero usare i numeri geografici per servizi offerti in mobilità all'interno del distretto, perderebbe infatti totalmente di significato la distinzione tra:

- “servizi fissi” ai quali è da sempre destinata la numerazione in decade “0”,
- “servizi nomadici” ai quali la Del. n. 11/06/CIR destinava i numeri in decade “5” e per i quali veniva poi introdotto l’uso della decade “0” nell’ambito distrettuale (art. 7 comma 5 PNN), e
- “servizi mobili”, ai quali sono destinati i numeri “3”,

e anche l’art. 18 del PNN che già destina i codici 199 e 178 al servizio di numero unico e personale verrebbe privato della sua ragion d’essere.

Questo stravolgimento del PNN provocherebbe la morte definitiva dei servizi nomadici offerti dagli operatori di rete fissa sia su numerazione geografica, sia su decade 5; ne risulterebbe disattesa la delibera n. 11/06/CIR,³ con pregiudizio agli investimenti fatti su tali basi dagli operatori di rete fissa.

Per i servizi mobili con numerazione geografica nel distretto emergerebbero, poi, le medesime criticità già evidenziate nella Specifica Tecnica n.763-25⁴, in tema di Sicurezza/Emergenza riguardo l’accesso ai servizi di emergenza, localizzazione del chiamante e prestazioni per di giustizia (intercettazione, tracciamento etc. (cfr. art. 6, comma 4 e art. 8 della delibera 11/06/CIR), che imporrebbero di valutare la fattibilità tecnica per tale uso dei numeri geografici su reti mobili senza il limite della home zone percorrendo la medesima strada della Specifica Tecnica, oggi inesistente.

Il servizio fornito con numero geografico su rete mobile senza il limite della home zone, che verrebbe così proposto commercialmente come sostitutivo dei servizi fissi e nomadici, incorrerebbe in gravi problemi di localizzazione del chiamante, condizione necessaria e di primaria importanza per assicurare la corretta fornitura dei servizi di emergenza ai sensi dell’art. 76 del Codice, e garantire le prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del Codice, sin dall’inizio dell’attività ed è **agevole comprendere quali enormi ripercussioni si avrebbero sul piano della pubblica sicurezza** (v. Ministero dell’Interno)⁵.

Ribadita pertanto, per tutti tali motivi, la totale e netta opposizione alla proposta in commento, AIP sottolinea come, di converso, gli operatori fissi che intendano

³ I servizi nomadici non sono servizi mobili. La delibera 11/06/CIR definisce infatti la prestazione di “Nomadismo” come la prestazione associata ad un servizio fornito su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al punto terminale di rete fissa presso il sito del cliente indicato nel contratto con l’operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti

⁴ Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di circuito con reti fisse per servizi di comunicazione elettronica vocale nomadici.

⁵ Tali problematiche considerate nella delibera n. 415/07/CONS sembrano integralmente trascurate nella proposta.



formulare offerte convergenti con servizi assimilabili ai servizi in mobili tramite l'impiego della larga banda mobile del cliente, siano tuttora esclusi dalla possibilità di ottenere i diritti d'uso della decade 3.

Pertanto, specie se consentisse agli operatori mobili l'uso dei numeri geografici nel distretto senza il limite della home zone, AGCOM dovrebbe quantomeno altresì consentire l'uso dei numeri mobili agli operatori di rete fissa.

In particolare, ad avviso degli scriventi AGCOM dovrebbe riequilibrare gli interventi in materia di numerazione con disposizioni simmetriche a quelle della del. n. 415/07/CONS e s.m.i., che consentano e regolino l'uso dei numeri mobili in decade "3" su rete fissa per offerte convergenti fisso-mobili (e ad es. per servizi VoIP che utilizzino la larga banda mobile del cliente quando lo stesso si trovi fuori dalla copertura dell'accesso wireless fisso o nomadico), ad es. stabilendo regole speculari a quelle della delibera 415/07/CONS circa il prezzo di terminazione, o per altre esigenze specifiche.

Inoltre, volendosi porre in una ottica di totale "rivoluzione" dell'attuale PNN ed abrogazione del Piano Regolatore Nazionale delle TLC, che comporterebbe investimenti economici non indifferenti per gli operatori, se, in seconda battuta, si mirasse ad utilizzare la decade 30X per anteporre il 3 al numero di rete fissa del cliente, è evidente che tale possibilità non dovrebbe essere appannaggio degli operatori mobili ma dovrebbe essere estesa agli operatori di rete fissa.

4. Superamento dei distretti - Valutazioni ed approfondimenti tecnici in via prospettica

...

Si manifesta netta opposizione a tale proposta.

Essa stravolgerebbe l'attuale impostazione del PNN e la Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico secondo il Piano Regolatore Nazionale delle TLC con i 232 distretti e le 696 Aree Locali di cui al Decreto Ministeriale del 25 novembre 1997, mai abrogato sebbene il modello di costo della nuova disciplina della interconnessione sia basato sulle Aree Gateway. Ciò comporterebbe investimenti economici non indifferenti per gli operatori. Infatti come rilevato dalla stessa Autorità la suddivisione territoriale in distretti è tuttora "comune a tutti gli operatori" e "un gran numero di regole, accordi e strutture sono funzionalmente basate su tale suddivisione".

Non si comprendono le ragioni per le quali l'attuale piano di numerazione per servizi, di cui all'Art.2 della delibera 52/12/CIR, dovrebbe essere stravolto contravvenendo all'attuale dettato che ha definito la decade 5 quale dedicata per le "Numerazioni per



servizi di comunicazione telefonica nomadici” .

Consentire l’uso nomadico del numero geografico su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori del distretto, eliminerebbe ogni differenza tra la numerazione geografica e la numerazione nomadica con enormi ripercussioni sui servizi di emergenza e la localizzazione atta a garantire le prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del Codice delle Comunicazioni.

Inoltre, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta di cui al precedente punto 3, consentire l’uso del numero geografico su tutto il territorio nazionale significherebbe anche consentire agli operatori mobili di usare il numero geografico esattamente come fosse un numero mobile. In una tale e infausta ipotesi coerenza vorrebbe che fosse eliminata anche ogni barriera all’uso dei numeri 3 su rete fissa da parte degli operatori di rete fissa.

Ne deriverebbe il completo stravolgimento dell’attuale art. 2 del PNN con l’equiparazione dei numeri in decade 0, 3 e 5.

Riguardo le “Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”, premesso che l’attuale migrazione sta presentando alcuni problemi di natura tecnica, senza considerare i problemi insoluti legati ai servizi finali (a titolo di esempio, il servizio fax dove ogni Operatore ha presentato una propria soluzione dedicata), solo in una ottica futura di passaggio a ENUM si potrà ragionevolmente pensare ad una rivisitazione dell’art.2 valutando tutte le implicazioni correlate ampiamente rappresentate nel capitolo precedente.

Per quanto concerne, l’esigenza di utenti, in particolare dalle grandi aziende pluri-sede sul territorio nazionale, i cui dipendenti hanno l’esigenza di essere raggiunti ed effettuare chiamate mediante lo stesso numero geografico in qualunque delle sedi si vengano a trovare, non è certamente con il superamento dei distretti che si arriva a motivare tale proposta; attualmente, le grandi e medie aziende multisede sono servite attraverso sistemi di RPV offerti da Operatori di rete fissa e mobile.

5. Uso di numerazione geografica con lunghezza superiore a 10 cifre in situazioni particolari quale quella dei centralini

...

Non si hanno commenti.

6. Definizione di “servizi interni di rete”

...



Non si hanno commenti.



7. Sperimentazione 457726 (45spam)

...

Non si hanno commenti.

8. Aggiornamento delle regole per il CLI relativo a servizi SMS/MMS, finalizzato a migliorare il contrasto al fenomeno dei servizi non richiesti

....

Ci si riserva di precisare la propria posizione in audizione. In tema di “servizi non richiesti”, benché non sia oggetto di consultazione, si evidenzia l’Istruttoria in corso dell’Antitrust⁶ contro gli operatori di telefonia mobile per pratica commerciale scorretta, secondo cui i gestori avrebbero fornito agli utenti di telefonia mobile servizi a pagamento (cosiddetti servizi premium) non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e addebitato i relativi importi sul credito telefonico dei consumatori.

Inoltre, sempre in tema di “servizi non richiesti”, si rammenta che il dipartimento tutela dei consumatori di codesta Autorità si sta occupando dei “servizi non richiesti” finora considerati gratuiti, a titolo di esempio i servizi “Lo Sai-Chiama Ora” e “Recall-Chiamiami”, ossia i servizi di messaggistica che avvisano quando la linea telefonica di un utente precedentemente chiamato si è liberata e quando si è stati contattati avendo il telefono non raggiungibile, questi saranno considerati servizi a pagamento a partire dalla fine di luglio 2014. L’anomalia sta nel fatto che i servizi oggi considerati gratuiti, cioè offerti di default gratuitamente e customizzati nella SIM all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento con l’Operatore mobile, potranno essere disattivati solo ed unicamente su richiesta dell’utente finale e non di default da parte dell’Operatore mobile.

9. Utilizzo dei numeri da parte di un soggetto autorizzato diverso dall’assegnatario.

...

Si ritiene che l’attribuzione di responsabilità sia già sufficientemente delineata all’art. 3, commi 3 e 4 del PNN.

⁶ Avvisi di avvio di procedimenti istruttori pubblicati nel BOLLETTINO N. 29 DEL 21 LUGLIO 2014



Si è pertanto contrari alla proposta che creerebbe un ulteriore e superfluo obbligo di adempimento burocratico a carico degli operatori e inutili costi a carico dell'amministrazione.

10. Numerazione a codice 455 per raccolta fondi – gestione dei reclami

...

Non si hanno commenti.

11. Servizi espletabili sulle numerazioni con codici 899 e/o 895

...

Non si hanno commenti.

12. Lunghezza delle numerazioni con codici 892/895

...

Non si hanno commenti.

13. Uso delle numerazioni per fornire ulteriori servizi di comunicazione elettronica

...

Non si hanno commenti.

14. Uso delle numerazioni per la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica

...

Non si hanno commenti.

15. Utilizzo del CLI da parte di soggetti diversi dall'assegnatario

...



Si è favorevoli alla possibilità di permettere ai clienti di utilizzare come CLI qualsiasi numerazione E.164 a questi attribuita per effettuare comunicazioni (sia vocali che di invio SMS) in uscita con operatori differenti dall'operatore assegnatario della numerazione E.164, nel quadro del presente punto, e non rileva criticità a riguardo.

16. Disposizioni sull'identificazione del CLI nel caso di servizi a sovrapprezzo erogati mediante SMS/MMS

...

Non si hanno commenti particolari. Si osserva unicamente che il testo proposto potrebbe essere frainteso: un SMS è a sovrapprezzo unicamente quando viene addebito un costo al ricevente dal suo fornitore di servizi di comunicazione elettronica e non anche se l'invio implica una tariffazione a carico del mittente da parte del suo fornitore di servizi di messagistica.

17. Tempo di attesa nel caso di chiamate a numeri a sovrapprezzo

...

Non si hanno commenti.

18. Criteri per la fissazione di contributi per i diritti d'uso della numerazione

...

L'occasione è gradita per parlare di riduzione dei diritti amministrativi per i piccoli operatori.

Con l'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, altresì detto Destinazione Italia, e la sua successiva conversione in legge, con le conseguenti modifiche all'art. 1 dell'All. n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) si è inteso fornire un'accelerazione allo sviluppo della banda larga e alla sua diffusione su tutto il territorio Nazionale, agevolando l'accesso al mercato di piccoli operatori.

Suddetto Decreto non è tuttavia intervenuto sui contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio e delle numerazioni, ma solo su quello delle autorizzazioni.

Anche i costi ricorrenti per diritti d'uso di numeri e frequenze posti a carico dei piccoli operatori (con un numero limitato di clienti sul territorio) sono incompatibili con il



piano investimenti necessari allo sviluppo di una infrastruttura di rete e/o di un servizio di comunicazione elettronica.

Ciò è un fattore fortemente limitante allo sviluppo della Banda Larga in quanto il Territorio Nazionale è imperniato di piccoli borghi e comuni con un numero limitato di abitanti che non vengono raggiunti dalla banda larga proprio perché l'intervento risulta essere molto oneroso dal punto di vista economico.

Il riferimento è in particolare ai costi delle frequenze ad uso esclusivo utilizzabili per realizzare i link radio.

Si fa altresì presente che un operatore di medio - grandi dimensioni non è interessato ad intervenire in quanto il ridotto numero di utenti finali non ne giustifica l'investimento.

Quanto sopra descritto comporta come risultato un notevole rallentamento della diffusione della Banda Larga in Italia e la mancata crescita economica di moltissimi comuni e zone rurali presenti in Italia.

Si ritiene che lo stesso principio applicato dal Destinatario Italia alle autorizzazioni andrebbe esteso ai diritti d'uso di determinate risorse quali ad esempio le radiofrequenze (specie quelle per realizzare i ponti radio) e/o le numerazioni, ed auspica pertanto che l'Autorità si avvalga dei poteri dalla stessa giustamente rivendicati per abbassare tali barriere di accesso al mercato.

Ciò favorirebbe senza ombra di dubbio lo sviluppo e la diffusione della Banda Larga portando ad una crescita economica del nostro tessuto economico nelle zone rurali non raggiungibili al momento dalla fibra ottica.

Nello specifico, si ritiene di interpretare il sentimento di tutti i piccoli operatori di telecomunicazioni, chiedendo che siano ridotti i contributi per gli operatori aventi meno di 50.000 clienti.

* * *

Distinti saluti

Renato Brunetti – Presidente AIIP